

**Regolamento  
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche  
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici  
(RLCPubb/CIAP)<sup>1</sup>  
(del 12 settembre 2006)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Vista la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e l'art. 2 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001

**decreta:**

Capitolo I  
**Principi generali**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente regolamento ha quale scopo di disciplinare l'applicazione del CIAP e della LCPubb.

**Committenti assoggettati alla LCPubb**

**Art. 2** Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l'art. 2 della legge si intendono in particolare:

- a) i Patriziati
- b) le Parrocchie
- c) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comuni
- d) l'Ente ospedaliero cantonale
- e) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti
- f) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- g) gli Enti turistici (cantonale e regionali)

**Committenti assoggettati al CIAP**

**Art. 3** Quali istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale secondo l'art. 8 del concordato si intendono in particolare:

- a) i Consorzi di Comuni istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi
- b) l'Ente ospedaliero cantonale
- c) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti
- d) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- e) gli Enti turistici (cantonale e regionali)

**Definizioni**

**Art. 4** <sup>1</sup>Si definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile.

<sup>1bis</sup>Salvo indicazioni particolari contenute nelle condizioni di gara, per esecuzione di opere di edilizia o genio civile si intende la fornitura e la posa di tutto quanto è necessario per rendere l'opera agibile. Sono escluse le forniture di attrezzature e/o beni mobili.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Si definisce commessa di fornitura, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita.

<sup>3</sup>Si definisce commessa di servizio, un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.

---

<sup>1</sup> Titolo modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 194.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dal R 13.3.2012; in vigore dal 16.3.2012 - BU 2012, 106.

<sup>4</sup>Per le commesse assoggettate agli accordi internazionali vale inoltre la lista allegata agli accordi GATT/OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

### **Valore della commessa**

**Art. 5** <sup>1</sup>I valori soglia nel settore dei trattati internazionali sono definiti dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) in base all'art. 4 cpv. 2 lett. c) CIAP.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di ogni forma di indennizzo. L'imposta sul valore aggiunto, in seguito IVA, non viene considerata.

<sup>3</sup>Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia d'aggiudicazione.

<sup>4</sup>Per commesse di forniture concluse sotto forma di leasing, locazione o locazione vendita o per commesse che non prevedono espressamente un prezzo totale, o di prestazioni di servizio, la base di valutazione è la seguente:

- a) nel caso di contratti di durata determinata, il valore totale stimato delle commesse per tutta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;
- b) nel caso di contratti di durata indeterminata, la rata mensile moltiplicata per 48.

### **Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il committente deve prevedere nel contratto che l'offerente:

- a) rispetti le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna;
- b) obblighi a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.

<sup>2</sup>Quali condizioni di lavoro valgono le prescrizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro; in mancanza di simili contratti, sono applicabili le prescrizioni usuali per il luogo e la professione.

<sup>3</sup>Tutte le disposizioni valide in Svizzera sono ritenute equivalenti.

<sup>4</sup>Su richiesta, l'offerente è tenuto a provare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro nonché l'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, oppure è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

### **Rispetto dei contratti collettivi di lavoro**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato conferisce alle Commissioni paritetiche cantonali il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri.

<sup>2</sup>Il committente impone, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei CCL delle rispettive categorie di arti mestieri, vigenti nel Cantone.

## **Capitolo II**

### **Tipi di procedura: norme comuni**

#### **Avviso di gara**

**Art. 8** <sup>1</sup>Ogni commessa oggetto di gara è preceduta da un avviso di gara pubblicato nel Foglio Ufficiale che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) per commesse edili (vedi allegato 1);
- b) per forniture (vedi allegato 2);
- c) per prestazioni di servizio (vedi allegato 3).

<sup>2</sup>L'avviso di gara costituisce il bando se non è prevista la messa a disposizione di altri documenti di gara.

<sup>3</sup>Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, è inoltre pubblicato almeno un riassunto dell'avviso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (simap.ch).

<sup>4</sup>In caso di contestazione, per il calcolo dei termini, fa stato la pubblicazione apparsa sul FU cantonale.

---

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 211.

### Lingua dell'avviso di gara

**Art. 9** <sup>1</sup>L'avviso deve essere pubblicato in lingua italiana.

<sup>2</sup>Per le commesse internazionali occorre allestire un riassunto in lingua francese che contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del committente;
- b) prestazione richiesta;
- c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

### Documenti di gara

**Art. 10** <sup>1</sup>La lingua della procedura è l'italiano.

<sup>2</sup>I documenti di gara devono contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del committente;
- b) indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
- c) tipo di procedura;
- d) l'oggetto, gli obiettivi e l'importanza della commessa in termini quantitativi;
- e) il servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l'inoltro della richiesta;
- f) le informazioni su eventuali varianti, offerte parziali e suddivisione in lotti;
- g) i termini di esecuzione e di fornitura;
- h) la durata di validità dell'offerta;
- i) le esigenze tecnico-economiche;
- j) le prove e i criteri di idoneità;
- k) i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione;
- l) le condizioni di pagamento;
- m) le penalità e le altre conseguenze in caso di inadempienze, la richiesta di eventuali garanzie;
- n) gli eventuali premi in caso di anticipata consegna;
- o) le modalità di presentazione delle offerte;
- p) il capitolato d'onori o il capitolato d'appalto;
- q) i termini per l'eventuale sopralluogo tecnico o l'incontro con la committenza.

<sup>3</sup>I disposti dei cpv. 1 e 2 valgono pure per la procedura a invito.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Nella seconda fase della procedura selettiva occorre allestire una documentazione completa con l'indicazione inoltre dei criteri di aggiudicazione.

### Capitolato d'appalto e capitolato d'onori

**Art. 11**<sup>5</sup> <sup>1</sup>Il capitolato d'appalto (condizioni e elenco prezzi) è riferito alle commesse edili e alle forniture: esso si basa sulle norme professionali in vigore ed è allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali.

<sup>2</sup>Il capitolato d'onori è proprio delle prestazioni di servizio: esso contiene le condizioni e una descrizione precisa delle prestazioni richieste dal committente in funzione degli obiettivi della commessa, basati per quanto possibile sulle norme professionali in vigore.

<sup>3</sup>Tutti i documenti di gara necessari all'allestimento dell'offerta sono messi gratuitamente a disposizione dei concorrenti da parte del committente. Quelli, come il capitolato d'appalto, che devono essere compilati e inoltrati con l'offerta devono essere forniti in due esemplari anche in forma cartacea; gli altri possono esserlo anche soltanto in forma digitale. Ai concorrenti che non inoltrano l'offerta possono essere addebitate le spese di riproduzione e spedizione di tali documenti.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Il committente può far capo a consulenti esterni del ramo per l'allestimento dei documenti di gara.

<sup>5</sup>Su richiesta, il capitolato rispettivamente il capitolato d'onori è messo gratuitamente a disposizione anche alle associazioni di categoria legittimate a rappresentare la professione interessata dalla commessa.

### Informazioni supplementari

**Art. 12** <sup>1</sup>Il committente risponde nel modo più sollecito a domande sui documenti di gara nella misura in cui le informazioni supplementari non avvantaggino il singolo offerente.

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 10.3.2009 - BU 2009, 157.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 437.

<sup>2</sup>Informazioni fornite ad un offerente devono nel contempo essere comunicate a tutti gli altri offerenti.

### **Procedura per incarico diretto per commesse internazionali**

**Art. 13** <sup>1</sup>Una commessa può essere aggiudicata direttamente e senza bando, indipendentemente dal suo valore, alle seguenti condizioni:

- a) nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non è presentata alcuna offerta valida, oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;
- b) nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito sono presentate esclusivamente offerte che sono state concordate;
- c) sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale entra in linea di conto un solo offerente e non vi sono alternative adeguate;
- d) il rispetto di principi fondamentali, come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità, non sarebbe altrimenti garantito;
- e) a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che non è più possibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito;
- f) a causa di eventi imprevedibili si rendono necessarie, per eseguire o perfezionare una commessa precedentemente aggiudicata nell'ambito di un concorso, prestazioni supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;
- g) prestazioni intese a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all'offerente iniziale, poiché solo in tal modo è garantita l'interscambiabilità del materiale esistente o delle prestazioni già fornite;
- h) il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Egli ha indicato nell'avviso o nella documentazione di gara relativa alla commessa di base che per simili commesse è possibile eseguire la procedura per incarico diretto;
- i) il committente acquista prototipi di beni o nuove prestazioni, che a sua richiesta sono fabbricati o sviluppati nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originario;
- j) il committente ha comunicato anticipatamente l'intenzione di concludere il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali;
- k) il committente acquista beni ad una borsa merci;
- l) il committente può acquistare beni in un'occasione favorevole e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, in particolare nelle vendite di liquidazione.

<sup>2</sup>Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto. Quest'ultimo indica:

- a) il nome del committente;
- b) il valore e il genere della commessa;
- c) il Paese d'origine della prestazione;
- d) la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.

### **Termini per le commesse assoggettate alla LCPubb**

**Art. 14** <sup>1</sup>Per la presentazione delle domande di partecipazione o la presentazione delle offerte in una procedura libera o selettiva sono applicabili i seguenti termini minimi:

- a) 30 giorni a contare dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura libera;
- b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 30 giorni a partire dall'invito e dalla messa a disposizione dei documenti per la sua presentazione.

<sup>2</sup>La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti e dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.

### **Termini per le commesse internazionali**

**Art. 15** <sup>1</sup>I termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali non possono essere inferiori a:

- a) 40 giorni dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura di pubblico concorso per la presentazione di un'offerta;

- b) 25 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per una domanda di partecipazione nella procedura selettiva. Il termine di consegna di un'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, calcolati dal momento in cui sono a disposizione i documenti per la presentazione dell'offerta.

<sup>2</sup>Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi:

- a) se è pubblicato anticipatamente un avviso separato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi, e se tale avviso contiene le indicazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento e la menzione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato per ottenere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un'offerta, essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;
- b) se si tratta di un secondo avviso o di avvisi ulteriori relativi a commesse periodiche, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;
- c) in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini di cui al capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.

<sup>3</sup>La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti. Essa dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.

### Specifiche tecniche

**Art. 16** <sup>1</sup>Le specifiche tecniche sono definite:

- a) in relazione alla prestazione richiesta;
- b) sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali.

<sup>2</sup>È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.

<sup>3</sup>Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente" sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.

<sup>4</sup>Deroghe sono ammesse qualora:

- a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
- b) quando le apparecchiature già impiegate dai Committenti impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni.

<sup>5</sup>Se l'offerente si scosta da queste norme deve provare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.

<sup>6</sup>Il committente non può accettare né sollecitare indicazioni da un sostanziale offerente che potrebbe essere interessato all'aggiudicazione, che possano essere usate nell'ambito della elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.

### Sopralluogo obbligatorio o incontro con la committenza

**Art. 17** <sup>1</sup>Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve prevedere un sopralluogo o incontro con la committenza.

<sup>2</sup>Se previsto nell'avviso di gara il sopralluogo tecnico è obbligatorio per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara.

<sup>2bis</sup>Per opere sussidiate ai sensi dell'art. 60 l'istanza esecutiva competente per l'erogazione del sussidio può imporre il sopralluogo.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.

<sup>4</sup>All'inizio del sopralluogo sarà redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.

<sup>5</sup>Sull'ora di inizio del sopralluogo in base all'avviso di gara non sono ammesse tolleranze.

<sup>7</sup> Cpv. introdotto dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 194.

### Centro di consulenza

**Art. 18** 1Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza composto, oltre che da un consulente giuridico e da un rappresentante delle scuole universitarie che non hanno diritto di voto, da 10 membri al massimo, di cui:

- a) al massimo 5 rappresentanti delle Amministrazioni cantonale, comunali, ecc.;
- b) al massimo 5 rappresentanti dell'economia cantonale fra i quali ad esempio:
  - Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino (Ccia-Ti)
  - Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT)
  - Società Svizzera Impresari Costruttori - Sezione Ticino (SSIC TI)
  - Unione associazioni dell'edilizia (UAE)

2I compiti del centro sono:

- a) consulenza;
- b) collaborazione col dipartimento per la stesura di direttive di applicazione.

## Capitolo III Concorsi di progettazione

### Scopo

**Art. 19** 1I concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo culturale, concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico, tecnico e dello sviluppo sostenibile.

2Le disposizioni degli altri capitoli del presente regolamento sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.

### Genere di concorso

**Art. 20** 1I concorsi di progettazione sono definiti come segue:

- a) concorso d'idee è il concorso che permette di ottenere proposte per decisioni d'ordine concettuale oppure per la soluzione di compiti solo sommariamente definiti e circoscritti e la cui realizzazione non è certa.
- b) concorso di progetto è il concorso che serve alla soluzione di compiti ben definiti la cui realizzazione è prevista e all'identificazione di professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni.

Il grado di approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente e dipende dalle esigenze di informazione del committente in vista delle decisioni da prendere, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti formali, funzionali, economici e rilevanti ai fini dell'approvazione.

2Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla Norma SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge o del presente regolamento di applicazione.

### Premi

**Art. 21** Il committente fissa nei documenti di gara una somma adeguata per il premio globale, tenendo conto dei parametri definiti nei regolamenti delle organizzazioni professionali.

### Preparazione

**Art. 22** 1Il committente si avvale della consulenza di uno o più professionisti del ramo interni e/o esterni.

2Questi professionisti qualificati devono possedere profonde conoscenze in materia di concorsi affinché possano, grazie alla loro competenza, consigliare al meglio il committente.

3Essi accompagnano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:

- a) la scelta della procedura adeguata;
- b) la stesura del bando;
- c) l'elaborazione del programma;
- d) la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti;
- e) la selezione dei partecipanti al concorso (solo nel caso di procedura selettiva o a invito).

4Questi consulenti specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare secondo l'art. 24 del presente regolamento.

### Anonimato

**Art. 23** 1I progetti di concorso devono essere presentati in forma anonima.

<sup>2</sup>Il committente assicura l'anonimato nei termini stabiliti dal regolamento professionale in materia di concorsi.

<sup>3</sup>I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.

### Esame preliminare

**Art. 24** Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o i professionisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico vincolante di compatibilità con il programma di concorso, senza un giudizio di valore consegnandolo alla giuria.

### Composizione della giuria

**Art. 25** <sup>1</sup>La giuria si compone di:

- a) professionisti dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati);
- b) altre persone designate liberamente dal committente.

<sup>2</sup>La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta da professionisti dei settori determinanti.

<sup>3</sup>Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.

<sup>4</sup>I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso, i motivi di astensione e di ricusa previsti dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche si applicano per analogia.

<sup>5</sup>La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio deve essere resa nota nel programma di concorso.

### Compiti della giuria

**Art. 26** <sup>1</sup>La giuria approva il programma di concorso e risponde alle domande dei partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi e di eventuali acquisti.

<sup>2</sup>Redige il rapporto di giudizio e le raccomandazioni per il procedere successivo.

<sup>3</sup>Chi collabora ad un concorso quale membro della giuria o quale esperto deve astenersi da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al concorso e non può accettare alcun mandato che scaturisca dal concorso ad eccezione di quello di consulente del committente.

### Classifica

**Art. 27** <sup>1</sup>La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.

<sup>2</sup>Nell'ambito di concorsi di progettazione, la giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se:

- a) lo decide all'unanimità;
- b) tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.

<sup>3</sup>La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma. I premi non possono essere attribuiti sotto forma di mandati o indennità.

### Raccomandazione della giuria

**Art. 28** Il committente, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria. In casi eccezionali può scostarsene versando un'indennità.

### Diritti d'autore

**Art. 29** <sup>1</sup>In tutte le procedure di concorso i partecipanti conservano i diritti d'autore dei progetti.

<sup>2</sup>Gli elaborati inoltrati relativi alle proposte premiate e acquistate diventano proprietà del committente.

<sup>3</sup>Committente e partecipanti, previo consenso reciproco, hanno il diritto di pubblicare i lavori di concorso.

<sup>4</sup>Il committente e l'autore, rispettivamente il gruppo autore del progetto, devono sempre essere menzionati.

### Diritti derivanti dai concorsi

**Art. 30** Il vincitore:

- a) di un concorso di idee non può vantare il diritto ad un ulteriore mandato di progettazione;
- b) di un concorso di progetto ha diritto di regola al mandato così come è formulato nel programma del concorso.

### Deroghe

**Art. 31** <sup>1</sup>Gli autori di proposte di concorso hanno diritto ad un indennizzo pari ad un terzo del montepremi quando:

- a) il committente aggiudica a terzi il mandato per il proseguimento dei lavori oppure l'appalto per la realizzazione dell'opera contrariamente alla raccomandazione della giuria;
- b) il committente utilizza la proposta di concorso senza affidare il mandato al suo autore.

<sup>2</sup>Verificandosi le due evenienze, i due indennizzi sono da liquidare singolarmente.

<sup>3</sup>Se il committente, dopo che la decisione della giuria è stata presa, decide di rinunciare definitivamente alla realizzazione del progetto la pretesa di un indennizzo decade.

<sup>4</sup>Se il committente ritorna sulle sue decisioni entro dieci anni la pretesa può essere di nuovo fatta valere.

### Pubblicazione

**Art. 32** <sup>1</sup>Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti, la decisione motivata della giuria con i relativi giudizi ed assicura un'adeguata diffusione dei risultati dei concorsi, mediante pubblicazione nel FU, sui media e sugli organi specializzati e se del caso a mezzo stampa.

<sup>2</sup>I progetti dovranno essere esposti al pubblico per un periodo di 10 (dieci) giorni.

### Ricorsi

**Art. 33** Contro le decisioni della giuria non è ammesso ricorso.

## Capitolo IV

### Offerente

### Idoneità degli offerenti

**Art. 34<sup>8</sup>** <sup>1</sup>Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione e adempiere almeno ai seguenti requisiti di idoneità:

- a) per le opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola universitaria professionale (SUPSI) oppure di un diploma federale di impresario-costruttore (EPS) o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (segnatamente ETHZ, EPFL, USI);
- b) per gli impianti tecnici speciali (in particolare ventilazione, condizionamento, raffreddamento, rilevazione incendi, trasporto verticali e orizzontali): di almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che soddisfa i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;
- c) per le opere artigianali: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che, nello specifico ramo professionale, è in possesso dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o un titolo equivalente e ha maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di cantiere;
- d) per le prestazioni di servizio nel campo della progettazione e direzione lavori: di un titolare, membro dirigente effettivo che soddisfa i requisiti previsti dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;
- e) per le prestazioni di servizio nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento, della manutenzione dei giardini: oltre a coloro che soddisfano i requisiti dell'OTIA per le rispettive specializzazioni, di titolari di un diploma professionale superiore (maestria) - nel campo del titolo in loro possesso - rilasciato in conformità alla legge federale sulla formazione professionale (LFPr), con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo, dopo il conseguimento del diploma;
- f) per le prestazioni di servizio nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione: di tecnici di impianti specialistici che al momento dell'entrata in vigore della legge esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

<sup>2</sup>Qualora l'offerente sia una società di capitali, una società di persone o una ditta individuale, almeno uno dei titolari o un membro dirigente effettivo deve possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 1 e prestarvi la parte preponderante della sua attività professionale.

<sup>3</sup>Il committente, nell'ambito delle singole procedure di commesse pubbliche, può richiedere requisiti di idoneità superiori.

---

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 381; precedente modifica: BU 2009, 157 e 208.

**Norma transitoria:** la modifica dell'art. 34 è applicabile nelle procedure in corso e non ancora sfociate in una decisione di aggiudicazione.



**Incompatibilità**

**Art. 35** Le persone e le imprese, che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.

**Subappalto**

**Art. 36<sup>9</sup>** <sup>1</sup>Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;
- c) la verifica che i subappaltatori impiegati siano effettivamente quelli annunciati dall'appaltatore compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto; a questo scopo l'appaltatore deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica in particolare che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori per le verifiche di loro competenza;
- d) per ogni subappalto dev'essere allestito un contratto scritto che richiami in particolare l'applicazione delle condizioni previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro e nella legge sulle commesse pubbliche, nonché il divieto di ulteriori subappalti.

<sup>2</sup>Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni sono responsabili sia chi ha subappaltato sia chi ha ricevuto il subappalto.

<sup>3</sup>Il committente che constata delle infrazioni alle condizioni previste dai cpv. 1 e 2 deve notificarle immediatamente all'Autorità di vigilanza (art. 61) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

<sup>4</sup>Qualora accertasse delle infrazioni alle norme contenute nel presente articolo, l'Autorità di vigilanza sottopone al Consiglio di Stato una proposta di sanzione ai sensi dell'art. 45 della LCPubb.

**Prestito di manodopera**

**Art. 37<sup>10</sup>** <sup>1</sup>Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.

<sup>2</sup>La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
  - sino a 5, nessun prestito è ammesso;

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354; precedente modifica: BU 2012, 106.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.

- tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
- più di 11, al massimo il 10% degli operai.

<sup>3</sup>Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.

<sup>4</sup>La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.

<sup>5</sup>Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.

### Esclusione

**Art. 38** <sup>1</sup>Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:

- a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;
- b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.
- c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;
- d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
- e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;
- f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;
- g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP;

<sup>2</sup>Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.

### Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL

**Art. 39**<sup>11</sup> <sup>1</sup>All'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
- f) Contributi professionali;
- g) Imposte alla fonte;
- h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

<sup>2</sup>All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

<sup>3</sup>Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

4...

5...

6...

6bis...

7...

8...

<sup>9</sup>I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.

---

<sup>11</sup> Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

**Iscrizione agli albi, autocertificazione, liberatoria**

**Art. 39a**<sup>12</sup> 1Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.

2In sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall'art. 39 è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.-- o anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza delegata, lo richiede.

3Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.

4Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti esatti dall'art. 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.

## Capitolo V Offerte

**Contenuto dell'offerta**

**Art. 40** 1L'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta.

2La partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara.

3Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta.

4Il concorrente ha la facoltà di fornire con allegato speciali indicazioni spiegative o integrative, purché non costituiscano condizioni in deroga alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del capitolato d'onori.

**Sicurezza sul lavoro**

**Art. 41**<sup>13</sup> 1Per le commesse edili il progettista è tenuto a sviluppare un concetto di sicurezza per lo svolgimento del cantiere che preveda le misure proprie pianificate nelle varie fasi di lavoro.

2Le misure vanno riportate negli atti d'appalto sotto forma di posizioni di capitolato o indicazioni nelle prescrizioni affinché l'offerente possa avere un'idea il più possibile completa delle misure previste.

3L'offerente, con l'inoltro dell'offerta, deve allegare una dichiarazione che attesti la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal capitolato ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione del 29 giugno 2005 e che dai documenti di gara non risultino mancanze palesi dal profilo della sicurezza sul lavoro.

4Per la pianificazione e la verifica dell'adeguatezza delle misure, quale lista di controllo, può essere utilizzato il formulario SUVA "Strumento di pianificazione".

5Il committente, se constata che all'offerta non è allegata la dichiarazione di cui al cpv. 3, ha l'obbligo di richiederla immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrla.

6L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se il documento richiesto non è prodotto entro il termine impartito.

7Per cantieri di una certa complessità durante la fase dei lavori dovrà essere adottato un piano di sicurezza e salute sul cantiere coordinato tra la direzione dei lavori e tutte le ditte incaricate dall'appalto. Quale strumento operativo può essere utilizzato il «Piano di sicurezza e salute sul cantiere» elaborato dalla SUVA o strumenti simili.

<sup>12</sup> Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

<sup>13</sup> Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354; precedente modifica: BU 2012, 106.

### Motivi di esclusione

**Art. 42** <sup>1</sup>Sono escluse in particolare le offerte:

- a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara;
- b) mancanti del richiesto contrassegno esterno (offerta opere da ...);
- c) non recapitate all'indirizzo indicato nel bando di gara;
- d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo;
- e) mancanti delle firme richieste;
- f) che contengono proposte di sconto non richieste dai documenti di gara;
- g) che nel capitolato presentano correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.<sup>14</sup>

<sup>2</sup>Errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.

### Facoltà d'indagine

**Art. 43** <sup>1</sup>Il concorrente è tenuto a presentare in sede d'esame dell'offerta tutte le analisi richieste dal committente.

<sup>2</sup>La mancata presentazione nei termini previsti è motivo di esclusione dell'offerta.

### Carattere confidenziale e diritti d'autore

**Art. 44** <sup>1</sup>La documentazione presentata, che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione, dev'essere trattata in modo confidenziale.

<sup>2</sup>Tale documentazione non può essere utilizzata senza il consenso dell'offerente o senza una base legale, né trasmessa o comunicata a terzi.

### Apertura delle offerte

**Art. 45** <sup>1</sup>Ad eccezione della procedura per incarico diretto, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.

<sup>2</sup>Il committente verifica la completezza della documentazione inoltrata e tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.

<sup>3</sup>Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria di ricevere il verbale.

### Varianti

**Art. 46** Se sono possibili varianti, il committente stabilisce nei documenti di gara le condizioni minime che si devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

### Verifica delle offerte

**Art. 47** <sup>1</sup>Il committente, tramite professionisti del ramo, verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d'idoneità e di aggiudicazione.

<sup>2</sup>Un committente, che riceve un'offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all'offerente per accertarsi che quest'ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

<sup>3</sup>Errori aritmetici e di scrittura sono rettificati.

### Garanzie

**Art. 48** <sup>1</sup>Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.-;
- Fr. 100'000.- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.- e Fr. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.-.

<sup>2</sup>La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con importi superiori a:

- Fr. 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- Fr. 100'000.- per gli impianti speciali;
- Fr. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

<sup>3</sup>Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

---

<sup>14</sup> Lett. introdotta dal R 3.3.2009; in vigore dal 10.3.2009 - BU 2009, 157.

## Capitolo VI Appalto generale e appalto totale

### Principio

**Art. 49** La procedura di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri.

### Appalto generale

**Art. 50** <sup>1</sup>Per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, si può ricorrere all'appalto dell'intera opera ad un unico offerente che si rende responsabile nei confronti dell'appaltante per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali.

<sup>2</sup>Tutti gli aggiudicatari che concorrono all'esecuzione dell'opera devono individualmente soddisfare ai requisiti della legge.

<sup>3</sup>Le prestazioni di servizio sono escluse per definizione dall'appalto generale.

### Garanzie

**Art. 51** <sup>1</sup>Per l'appalto generale alla firma del contratto il committente deve richiedere una fidejussione solidale al 20% massimo dell'ammontare dell'importo di delibera.

<sup>2</sup>L'appaltatore generale deve allegare all'offerta la distinta degli artigiani che con lui collaboreranno nell'esecuzione dell'opera.

<sup>3</sup>Per ogni opera artigianale potrà essere indicato un solo nominativo.

<sup>4</sup>Tutti gli artigiani indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge.

<sup>5</sup>Il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore.

<sup>6</sup>L'ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori.

### Appalto totale

**Art. 52** L'appalto totale è vietato.

## Capitolo VII Aggiudicazione

### Criteri di aggiudicazione

**Art. 53** <sup>1</sup>Quali criteri di aggiudicazione possono essere considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

<sup>2</sup>Purché siano in relazione alla commessa, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti.

<sup>3</sup>Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione.

<sup>4</sup>L'indicazione dei criteri deve essere accompagnata anche dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale.

<sup>5</sup>Di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.

<sup>6</sup>Nella ponderazione dell'offerta più vantaggiosa i criteri devono essere considerati globalmente.

### Suddivisione della commessa

**Art. 54** <sup>1</sup>Nell'ambito dell'aggiudicazione, il committente può suddividere la commessa in commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente a più offerenti.

<sup>2</sup>Questa intenzione dev'essere indicata nel bando.

<sup>3</sup>Gli atti d'appalto devono prevedere i rispettivi totali parziali che dovranno figurare nel verbale d'apertura.

<sup>4</sup>Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale o una collaborazione.

### Annullamento e rinuncia

**Art. 55** Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando:

- a) nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara;
- b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza;
- c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale;
- d) quando le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

#### **Notifica delle decisioni**

**Art. 56** <sup>1</sup>Il committente rende note le sue decisioni e le rispettive motivazioni ai concorrenti.

<sup>2</sup>La notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;
- b) tipo di procedura impiegata;
- c) oggetto e entità della commessa;
- d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
- e) termini di ricorso e tribunale competente.

#### **Pubblicazione dell'aggiudicazione**

**Art. 57** <sup>1</sup>Per gli appalti relativi al settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente pubblica al più tardi 72 giorni dopo la loro aggiudicazione un avviso, che deve apparire almeno nel Foglio ufficiale cantonale, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup>Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:

- a) genere di procedura applicata;
- b) oggetto ed entità della commessa;
- c) nome e indirizzo del committente;
- d) data dell'aggiudicazione;
- e) nome e indirizzo dell'offerente considerato;
- f) prezzo dell'offerta considerata.

### Capitolo VIII **Contratto e sue condizioni**

#### **Conclusione del contratto**

**Art. 58** <sup>1</sup>Il committente stipula i contratti per iscritto, secondo le condizioni previste nella documentazione di gara.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di prodotti alla borsa merci, il committente può rinunciare alla forma scritta.

#### **Pagamenti**

**Art. 59**<sup>15</sup> <sup>1</sup>Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).

<sup>2</sup>Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.

#### **Responsabilità di applicazione**<sup>16</sup>

**Art. 60**<sup>17</sup> <sup>1</sup>Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e di procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il concordato e il regolamento.

<sup>2</sup>Il committente assoggettato per sussidio è inoltre tenuto ad ottenere in via preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio:

- a) l'autorizzazione per procedure ad invito o incarico diretto;
- b) l'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge.

<sup>3</sup>L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente e dare istruzioni o formulare richieste a quest'ultimo.

---

<sup>15</sup> Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.

<sup>16</sup> Nota marginale modificata dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

<sup>17</sup> Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

**Consulente indipendente**

**Art. 60a**<sup>18</sup> 1Il consulente indipendente verifica il rispetto della legge, del concordato, del regolamento e delle condizioni del bando da parte del committente ed attesta, tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per il sussidio, l'esito di tali verifiche.

2La designazione del consulente indipendente dev'essere approvata dall'istanza esecutiva competente per il sussidio, la quale può impartire istruzioni o formulare richieste.

3Le spese del consulente indipendente sono a carico del committente e vengono riconosciute quale spesa computabile per il sussidio per la parte eccedente il valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio e approvata dal Consiglio di Stato.

Capitolo IX  
**Vigilanza**

**Autorità di vigilanza delegata**<sup>19</sup>

**Art. 61**<sup>20</sup> 1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA).

2Nell'ambito della sua attività, l'ULSA può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti.

3In casi particolari l'ULSA può ordinare ai committenti soggetti alla legge di designare un consulente indipendente.

4Compatibilmente con i suoi compiti di vigilanza l'ULSA assicura anche la consulenza generale in materia.

5I servizi cantonali e i consulenti indipendenti sono tenuti a segnalare all'ULSA, con rapporto, i casi di gravi violazioni delle leggi o del regolamento.

**Sanzioni**

**Art. 62** 1Le sanzioni previste dall'art. 45 della LCPubb sono pure applicabili per le commesse sottoposte ai trattati internazionali.

2Le decisioni di esclusione ai sensi dell'art. 45 LCPubb sono comunicate ai committenti assoggettati alla LCPubb tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale e/o sul sito internet dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.<sup>21</sup>

Capitolo X  
**Norme finali**

**Statistica**

**Art. 63** 1Su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente.

2Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.

**Archiviazione**

**Art. 64** 1Salvo diversa disposizione, gli atti d'aggiudicazione sono conservati per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.

2Sono da conservare:

- a) l'avviso di gara;
- b) la documentazione di gara;
- c) il verbale d'apertura delle offerte;
- d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;
- e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;
- f) l'offerta considerata.

3Inoltre, nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il rapporto che il committente deve allestire per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto deve indicare:

- a) il nome del committente;
- b) il valore e il genere della commessa;

<sup>18</sup> Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

<sup>19</sup> Nota marginale modificata dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

<sup>20</sup> Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 383.

<sup>21</sup> Cp.v. introdotto dal R 8.2.2011; in vigore dall'11.2.2011 - BU 2011, 103.

- c) il Paese d'origine della prestazione;
- d) la disposizione dell'art. 13 cpv. 1 in base alla quale la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.<sup>22</sup>

#### **Pubblicazione della lista delle commesse del Cantone**

**Art. 64a**<sup>23</sup> 1La lista delle commesse pubbliche a invito o incarico con importi superiori a fr. 5000.-- ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb contiene i dati seguenti:

- a) committente;
- b) tipo di commessa;
- c) data dell'aggiudicazione;
- d) oggetto della commessa;
- e) nome e sede dell'aggiudicatario;
- f) importo della commessa.

<sup>2</sup>Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, la lista è trasmessa alla Commissione della gestione delle finanze su supporto informatico, per l'adempimento dei compiti di esame, verifica e preavviso dei conti consuntivi del Cantone.

<sup>3</sup>Con l'approvazione da parte del Gran Consiglio dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento, la lista viene pubblicata sul sito internet del Cantone per un periodo di cinque anni; la pubblicazione è annunciata sul Foglio ufficiale e in Internet.

<sup>4</sup>Gli interessati possono richiedere all'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza la trasmissione di copia della lista in formato cartaceo o elettronico, previo pagamento di un corrispettivo.

<sup>5</sup>L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti ne cura l'allestimento, la pubblicazione e l'archiviazione in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

#### **Norma abrogativa**

**Art. 65** È abrogato il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre 2001.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 66** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>24</sup>

---

Pubblicato nel BU **2006**, 326.

#### **Avviso di concorso per commesse edili: procedura libera**

Allegato 1a

L'avviso di concorso deve contenere le seguenti informazioni:

(i testi in **grassetto** sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in *corsivo* sono obbligatoriamente da elencare solo quando sono condizioni contrattuali).

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax del committente.
2. Breve descrizione dell'oggetto del concorso (luogo d'esecuzione, caratteristiche, quantità principali).
3. **Il concorso è soggetto [alla LCPubb del 20 febbraio 2001]\* [al CIAP del 15 marzo 2001]\* e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.**
4. Criteri e sotto criteri di aggiudicazione, con le rispettive ponderazioni.
5. Termini di esecuzione dei lavori (inizio, termini intermedi, fine).
6. *Informazioni su varianti, offerte parziali e suddivisione dell'opera in lotti.*
7. *Indicazioni concernenti i requisiti particolari dei concorrenti, o che limitano la partecipazione a certe categorie professionali, o che vietano la formazione di consorzi.*
8. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari.
9. *Termine e modalità d'iscrizione al concorso.*

---

<sup>22</sup> Lett. modificata dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 437.

<sup>23</sup> Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 137; precedenti modifiche: BU 2009, 157; BU 2013, 437.

<sup>24</sup> Entrata in vigore: 15 settembre 2006 - BU 2006, 326.



10. Termine e modalità di consegna degli atti di appalto.
  11. Luogo, data e ora dell'eventuale sopralluogo.
  12. Termine e modalità d'inoltro delle offerte.
  13. Luogo, data e ora dell'apertura delle offerte.
  14. Termini e modalità di ricorso.
- [..]\* Indicare la legge (LCPubb o CIAP) alla quale il concorso è assoggettato

#### **Avviso di concorso per commesse edili: procedura selettiva**

Allegato 1b

L'avviso di concorso deve contenere le seguenti informazioni:

(i testi in **grassetto** sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in *corsivo* sono obbligatoriamente da elencare solo quando sono condizioni contrattuali).

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax del committente.
  2. Breve descrizione dell'oggetto del concorso (luogo d'esecuzione, caratteristiche, quantità principali).
  3. **Il concorso è soggetto [alla LCPubb del 20 febbraio 2001]\* [al CIAP del 15 marzo 2001]\* e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura selettiva.**
  4. Criteri di idoneità.
  5. Termini di esecuzione dei lavori (inizio, termini intermedi, fine).
  6. *Informazioni su varianti, offerte parziali e suddivisione dell'opera in lotti.*
  7. *Indicazioni concernenti i requisiti particolari dei concorrenti, o che limitano la partecipazione a certe categorie professionali, o che vietano la formazione di consorzi.*
  8. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari.
  9. *Termine e modalità d'iscrizione al concorso.*
  10. Termine e modalità di consegna degli atti di prequalifica.
  11. Luogo, data e ora dell'eventuale sopralluogo.
  12. Termine e modalità d'inoltro dei documenti.
  13. Termine di consegna dei documenti di appalto dopo la selezione.
  14. Termine e modalità d'inoltro delle offerte.
  15. Luogo, data e ora dell'apertura delle offerte.
  16. Termini e modalità di ricorso.
- [..]\* Indicare la legge (LCPubb o CIAP) alla quale il concorso è assoggettato

#### **Avviso di concorso per forniture: procedura libera**

Allegato 2

L'avviso di concorso deve contenere le seguenti informazioni:

(i testi in **grassetto** sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in *corsivo* sono obbligatoriamente da elencare solo quando sono condizioni contrattuali).

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax del committente.
  2. Breve descrizione della fornitura (luogo di fornitura, caratteristiche, quantità principali).
  3. **Il concorso è soggetto [alla LCPubb del 20 febbraio 2001]\* o [al CIAP del 15 marzo 2001]\* e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.**
  4. Criteri e sotto criteri di aggiudicazione, con le rispettive ponderazioni.
  5. Termini di fornitura.
  6. *Informazioni su offerte parziali e suddivisione della commessa.*
  7. *Indicazioni concernenti i requisiti particolari dei concorrenti, o che vietano la formazione di consorzi.*
  8. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari.
  9. *Termine e modalità d'iscrizione al concorso.*
  10. Termine e modalità di consegna degli atti di appalto.
  11. Termine e modalità d'inoltro delle offerte.
  12. Luogo, data e ora dell'apertura delle offerte.
  13. Termini e modalità di ricorso.
- [..]\* Indicare la legge (LCPubb o CIAP) alla quale il concorso è assoggettato

#### **Avviso di concorso per prestazioni di servizio: procedura libera**

Allegato 3

L'avviso di concorso deve contenere le seguenti informazioni:

(i testi in **grassetto** sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in *corsivo* sono obbligatoriamente da elencare solo quando sono condizioni contrattuali).

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax del committente.
2. Breve descrizione della prestazione (luogo d'esecuzione, caratteristiche, quantità principali).
3. **Il concorso è soggetto [alla LCPubb del 20 febbraio 2001]\* [al CIAP del 15 marzo 2001]\* e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.**
4. Criteri e sotto criteri di aggiudicazione, con le rispettive ponderazioni.
5. Termini di esecuzione della prestazione (inizio, termini intermedi, fine).
6. *Informazioni su varianti, offerte parziali e suddivisione della prestazione.*
7. *Indicazioni concernenti i requisiti particolari dei concorrenti, o che vietano la formazione di consorzi.*
8. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari.
9. *Termine e modalità d'iscrizione al concorso.*
10. Termine e modalità di consegna degli atti di concorso.
11. Luogo, data e ora dell'eventuale sopralluogo.
12. Termine e modalità d'inoltro delle offerte.
13. Luogo, data e ora dell'apertura delle offerte.
14. Termini e modalità di ricorso.

[..]\* Indicare la legge (LCPubb o CIAP) alla quale il concorso è assoggettato

**Commesse soggette agli accordi internazionali  
Lavori edili e genio civile (prestazioni edili)**

Allegato 4

Classificazione  
centrale dei prodotti (CPC)  
N. di riferimento

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Preparazione dei luoghi e dei cantieri di costruzione  | 511 |
| 2. Lavori edili   | 512 |
| 3. Lavori di genio civile   | 513 |
| 4. Montaggio e costruzione di opere prefabbricate   | 514 |
| 5. Lavori di aziende di costruzione specializzate   | 515 |
| 6. Lavori d'installazione   | 516 |
| 7. Lavori di ristrutturazione e finitura  | 517 |
| 8. Locazione o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale | 518 |

**Prestazioni di servizi sottoposte alla legge**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Manutenzione e riparazione (manutenzione, ispezione, riparazione)   | 6112, 6122, 633, 886           |
| 2. Trasporto via terra compresi i trasporti di denaro e i servizi del corriere, senza il trasporto per posta o ferrovia  | 712 (salvo 71235), 7512, 87304 |
| 3. Trasporto di merci e trasporto di persone nell'ambito dei trasporto aerei, senza il trasporto per posta   | 73 (salvo 7321)                |
| 4. Trasporto di posta via terra e trasporto di posta aerea (senza trasporto per ferrovia)  | 71235, 7321                    |
| 5. Telecomunicazioni (senza servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, servizio di radiochiamata e comunicazione via satellite)  | 752 (salvo 7524, 7525, 7526)   |
| 6. Prestazioni assicurative e bancarie, ad eccezione di servizi finanziari in relazione con l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari nonché servizi delle banche centrali | 811, 812, 814                  |
| 7. Informatica e relative attività   | 84                             |
| 8. Contabilità, gestione contabile e controllo   | 862                            |
| 9. Ricerca di mercato e sondaggi   | 864                            |
| 10. Consulenza aziendale e relative attività   | 865, 866 <sup>25</sup>         |
| 11. Architettura, pianificazione urbana e paesaggistica  | 867                            |
| 12. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche  | 867                            |

<sup>25</sup> Ad eccezione dei servizi d'arbitrato e di conciliazione.

integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetti edili	
13. Mandato di studio (aggiudicazione di commesse identiche a più offerenti allo scopo di elaborare proposte di soluzione)	867
14. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi, sempre che non riguardino progetti edili	867
15. Pubblicità, informazione e relazioni pubbliche	871
16. Pulizia di edifici e gestione d'immobili	874-82201-82206
17. Edizione e stampa	88442
18. Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle acque luride; servizi sanitari e simili	94